



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI
PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ
COMUNALE DESTINATI A
SITUAZIONI DI EMERGENZA**

Approvato con deliberazione consiliare n.5 del 16/02/2017
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 13/09/2018

IL SINDACO
Dario Raugna
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

TITOLO I

Finalità e individuazione dei beni

Art. 1	Finalità	4
Art. 2	Individuazione dei beni	4

TITOLO II

Requisiti per la concessione procedure di assegnazione delle unità abitative

Art. 3	Requisiti dei beneficiari	5
Art. 4	Procedure ordinarie di assegnazione degli alloggi	6
Art. 5	Riserve per pubblica utilità e relative procedure di assegnazione	7
Art. 6	Documenti da presentare per la domanda di assegnazione	8
Art. 7	Requisiti e condizioni per i quali è obbligatorio presentare documentazione	9
Art. 8	Commissione	9
Art. 9	Graduatorie	10
Art.10	Bando di concorso per l'assegnazione delle unità abitative	10

TITOLO III

Dell'uso delle unità abitative

Art.11	Obblighi dell'assegnatario	11
Art.12	Orario	11

TITOLO IV

Delle spese

Art.13	Spese utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefono)	12
Art.14	Manutenzione straordinaria	12
Art.15	Manutenzione ordinaria	12

TITOLO V

Del canone di concessione

Art.16	Canone di concessione d'uso	13
Art.17	Scadenze dei pagamenti e morosità	13
Art.18	Condizioni risolutive dell'assegnazione di alloggio in uso temporaneo ..	14

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art.19	Norme transitorie	15
Art.20	Norme finali ed entrata in vigore	15

TITOLO I

FINALITA' E INDIVIDUAZIONE DEI BENI

Art. 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Grado individua le modalità per l'assegnazione e la gestione di abitazioni ed alloggi di cui al successivo articolo 2.
2. L'assegnazione e la gestione hanno carattere temporaneo, legato alla situazione di bisogno socio assistenziale del nucleo familiare assegnatario e nell'attesa di una collocazione definitiva in un'altra idonea situazione abitativa.
3. L'assegnazione può avere la durata massima di mesi dodici, rinnovabili una sola volta per un massimo di altri dodici mesi qualora le condizioni sociali del nucleo familiare lo richiedano ed i requisiti soggettivi dei beneficiari rientrino nelle casistiche previste dagli articoli successivi.

Art. 2

Individuazione dei beni

1. Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano abitazioni ed alloggi di seguito denominate unità abitative che si rendano disponibili al Comune di Grado, sul proprio territorio comunale, come diretta proprietà oppure per altre forme di disponibilità e/o concessioni d'uso da Enti o privati, derivanti da atto formale.
2. Periodicamente, in ragione delle disponibilità presenti e/o acquisite, il Servizio Patrimonio del Comune di Grado comunicherà al Servizio Socio Assistenziale l'elenco delle abitazioni e delle unità abitative libere ed utilizzabili al fine delle procedure di assegnazione.
3. I Servizi Urbanistica e Manutenzioni, nelle rispettive competenze, attesteranno, per ognuna delle unità abitative indicate, l'abitabilità e lo stato manutentivo nonché l'elenco degli eventuali interventi di ripristino necessari preliminarmente al loro utilizzo residenziale.
4. Il Servizio Patrimonio manterrà aggiornato l'elenco delle unità abitative disponibili all'Ente, abitate e non abitate.

TITOLO II

REQUISITI PER LA CONCESSIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE

Art. 3

Requisiti dei beneficiari

1. Le unità abitative sono assegnate a soggetti che presentino i seguenti requisiti:
 - a)** residenza da almeno 36 mesi continuativi nel Comune di Grado per tutti i cittadini. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno biennale o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), ai sensi dell'art.40 D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b)** non essere proprietari né usufruttuari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ubicati sul territorio nazionale, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuta per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.
Il suddetto requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare.
È considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico o disabile motorio;
 - c)** avere un Indicatore ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore ad €.7.597,50.
2. Nei casi in cui oltre al richiedente, al coniuge o convivente "more uxorio" e ai figli minorenni, il nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza, annoveri un disabile con la connotazione di gravità di cui all'art.3 della Legge 104/92 per il quale venga richiesto l'alloggio, anche tale soggetto concorre ai fini dell'accertamento dei requisiti e dell'attribuzione del punteggio, nella sola ipotesi che si determini una situazione di maggior favore per il richiedente.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso, si considerano anche i redditi complessivi prodotti nell'anno precedente la data del bando per l'assegnazione delle unità abitative.
4. Non può concorrere all'assegnazione delle unità abitative del Comune di Grado chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando. Inoltre, per un periodo di tre anni, non può concorrere l'assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata che sia stato interessato da un provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento. I requisiti di cui alla lettera a) sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alla lettera b) devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

5. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.
6. In caso di domanda di assegnazione di alloggio, riferita a uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza per costituirne uno nuovo, si valuta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) computato: nella prima ipotesi in misura pari agli Indicatori della persona richiedente divisi per il numero dei componenti il nucleo di provenienza; nella seconda ipotesi in misura pari alla somma delle frazioni dei richiedenti, nel medesimo modo computate.
7. I predetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
8. In via residuale ed in tutti i casi di conclamata necessità derivante da situazione contingente, come definiti al successivo art.5, le assegnazioni potranno avvenire anche in deroga ai criteri di cui al comma 1.

Art. 4

Procedure ordinarie di assegnazione degli alloggi

1. Annualmente, ed entro il mese di settembre, il Comune di Grado, per il tramite del Servizio Socio Assistenziale, provvede all'emanazione di apposito bando di concorso per l'assegnazione delle unità abitative che risultino effettivamente libere ed eccedenti il numero di 2 alloggi, che l'Amministrazione mantiene a disposizione per le casistiche straordinarie di cui al successivo art.5.
2. Il bando, con i presupposti di cui al presente Regolamento e l'eventuale aggiornamento dei valori di situazione economica dei richiedenti, rimane valido per un anno solare, sino al suo successivo aggiornamento.
3. Il bando di assegnazione è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il bando di assegnazione dovrà indicare:
 - a) i requisiti soggettivi per gli aspiranti beneficiari;
 - b) il termine per la presentazione delle domande, che non potrà comunque risultare inferiore a 20 giorni dalla disponibilità di ogni unità abitativa messa in assegnazione;
 - c) gli eventuali documenti da allegare alla domanda;
 - d) il numero e le caratteristiche delle unità abitative messe a bando, con indicazione delle modalità per la determinazione del relativo canone;
 - e) i criteri per l'attribuzione del punteggio, ai fini della determinazione della graduatoria di accesso.
5. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, secondo la modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale.
6. Gli interessati potranno comunque presentare apposita domanda anche in corso d'anno, da valutare in occasione dell'insorgere di nuove disponibilità di unità abitative, fatte salve le esigenze di cui al successivo art. 5.

7. Le assegnazioni in concessione d'uso delle unità abitative, ai soggetti di cui all'art.3, lettera a) del presente Regolamento, vengono effettuate con provvedimento del Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Socio Assistenziale, sulla base dell'accertamento dei requisiti minimi richiesti, nel caso di una sola richiesta, oppure sulla base della graduatoria formulata dalla C.A.A. - Commissione per l'Assegnazione degli Alloggi (artt. 8 e 9 del presente Regolamento).
8. La graduatoria di assegnazione rimane valida fino all'emissione del bando successivo e potrà essere utilizzata in corso d'anno ove si rendessero libere unità abitative non disponibili al momento della sua formulazione.
9. I canoni di concessione d'uso saranno determinati e periodicamente revisionati ai sensi della normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica.
10. Gli alloggi vengono assegnati per il tempo necessario a fronteggiare la condizione di bisogno abitativo e comunque per un periodo non superiore a due anni.

La Commissione di cui all'art.8, in seguito a dettagliata relazione sociale, può autorizzare una proroga di un anno, che può essere applicata eccezionalmente per una sola volta e solo quando sia dimostrata l'adesione con esiti positivi ad un percorso di inclusione sociale.

Alla scadenza dell'assegnazione e dell'eventuale proroga, il Dirigente del Servizio Socio Assistenziale dispone, con apposita ordinanza, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo, da parte dell'assegnatario inottemperante agli obblighi previsti, rilascio che verrà attuato dall'Autorità competente.

Art. 5

Riserve per pubblica utilità e relative procedure di assegnazione

1. Rimangono escluse dalle procedure ordinarie, definite al precedente articolo, un numero di unità abitative pari a 2, che l'Amministrazione mantiene a disposizione per fare fronte ai casi di conclamata necessità derivante da situazioni contingenti, e per le quali l'assegnazione potrà avvenire anche in deroga ai requisiti e criteri definiti all'art.3, dandone piena contezza nelle motivazioni, suffragate da una relazione del Servizio Sociale Professionale.
2. A titolo meramente esemplificativo, e comunque non esaustivo, rappresentano casi di conclamata necessità, derivante da situazioni contingenti, quelle situazioni dei nuclei familiari in dipendenza di:
 - a)** provvedimenti esecutivi di sfratto relativi a contratti di locazione di unità immobiliari a destinazione residenziale;
 - b)** alloggi oggetto di espropriazione forzata;
 - c)** alloggi destinati alla demolizione o al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio;
 - d)** assistenza temporanea o cura a familiari residenti sul territorio comunale e privi dei necessari spazi di accoglienza per periodi temporanei;
 - e)** situazioni di pubblica calamità;

f) persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche o Enti Pubblici, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto, o divorzio.

Nell'ambito di tali situazioni viene data priorità a:

- donne maltrattate con minori, oggetto di segnalazione da parte di Pubbliche Autorità o dal Servizio Sociale Professionale ovvero dai Centri Antiviolenza;
 - vittime di violenza di genere o altra forma di violenza, oggetto di segnalazione da parte di Pubbliche Autorità o dal Servizio Sociale Professionale ovvero dai Centri Antiviolenza;
 - i nuclei familiari ove siano presenti dei minori;
 - persone giovani di età non superiore a 35 anni;
 - anziani e disabili (laddove si rendessero disponibili delle abitazioni prive di barriere architettoniche).
3. La Giunta si riserva di procedere all'assegnazione dell'alloggio disponibile, a nuclei che si trovano in stato di conclamata necessità derivante da situazioni straordinarie, eccezionali e contingenti, sulla base di dettagliata relazione a cura della C.A.A. - Commissione per l'Assegnazione degli Alloggi, di cui all'art.8.

Art. 6

Documenti da presentare per la domanda di assegnazione

1. Ai fini della partecipazione al bando, l'interessata/o dovrà presentare domanda su modulo predisposto dal Comune, debitamente compilata e sottoscritta.
Con la compilazione e sottoscrizione della domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i cittadini dell'Unione Europea, in sostituzione dei documenti e certificati, possono dichiarare con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, il possesso dei requisiti ed attestare stati, fatti e qualità personali propri e relativi ad altri soggetti di cui abbiano diretta conoscenza, con la sola esclusione dei certificati medici e sanitari; mentre i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, sempre con l'esclusione dei certificati medici e sanitari.
Nel caso di diritti di proprietà, di comproprietà, o di usufrutto di abitazioni, anche inadeguate, dovrà essere presentata idonea planimetria, con indicata la destinazione e la misura dei singoli vani.
Qualora l'immobile sia inabitabile per motivi di natura statica o igienico-sanitario, dovrà essere allegato apposito provvedimento comunale.
Qualora il richiedente, o altra persona con lui convivente, sia disabile fisico e l'abitazione di proprietà sia non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, dovrà essere allegata apposita dichiarazione comunale, nonché idonea documentazione comprovante la disabilità.
2. Per i cittadini extra comunitari alla domanda dovranno essere allegate:

a) copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3 o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, di

cui all'art. 41 del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286;

b) dichiarazione del datore di lavoro, o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per i richiedenti prestanti attività di lavoro autonomo, da cui risulti in quale Comune e da quando il richiedente presta attività lavorativa.

3. Alla domanda dovrà essere altresì allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
4. L'interessata/o dovrà produrre ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal bando di concorso per l'assegnazione.

Art. 7 **Requisiti e condizioni** **per i quali è obbligatorio presentare documentazione**

1. Il bando di concorso può prevedere che vi siano particolari requisiti e condizioni a favore dell'interessata/o, per l'attestazione dei requisiti richiesti all'art.3 e all'art.5 del presente Regolamento, per i quali sia sempre obbligatorio presentare idonea documentazione integrativa.

Art. 8 **Commissione**

1. La Commissione per la valutazione delle domande per l'assegnazione degli alloggi in uso temporaneo è così formata:
 - Dirigente del Servizio Socio Assistenziale, o suodelegato;
 - Rappresentante del Servizio Sociale Professionale;
 - Dirigente del Servizio Patrimonio e Edilizia Privata, o suo delegato;

La Commissione decide all'unanimità, sulla base di idonea relazione del Servizio Sociale Professionale.
2. Le sedute della Commissione sono valide se risultano presenti almeno i suddetti rappresentanti:
 - Dirigente del Servizio Socio Assistenziale, o suodelegato;
 - Dirigente del Servizio Patrimonio e Edilizia Privata, o suo delegato.3.
3. La Commissione nomina un segretario verbalizzante, incaricato della redazione dei verbali e della tenuta dell'apposito registro.
4. La Commissione al fine di consentire l'assegnazione dell'alloggio di cui all'art.5, comma 1) sulla base di idonea documentazione presentata dal richiedente e della relazione del Servizio Sociale Professionale, predispone dettagliata relazione del caso relativo

al nucleo che si trova in stato di conclamata necessità derivante da una situazione straordinaria/eccezionale ovvero contingente.

Art. 9 Graduatorie

1. La Commissione di cui all'art.8 provvede alla valutazione delle domande dichiarate ammissibili e sulla base dei criteri individuati nel bando, emanato in base alle linee di indirizzo di cui all'art.10, provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base dell'istruttoria espletata.
La graduatoria provvisoria è pubblicata per otto giorni all'Albo comunale.
Agli emigrati all'estero, non ancora rimpatriati, sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, e della loro posizione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Entro gli otto giorni successivi alla scadenza del termine indicato, e per i richiedenti emigrati all'estero non ancora rimpatriati entro gli otto giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione alla graduatoria provvisoria, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso.
Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.
3. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, con provvedimento del Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Socio Assistenziale, viene formata la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
4. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
5. Non ha diritto all'assegnazione dell'unità abitativa, in conseguenza del bando d'assegnazione comunale e ne perde la concessione, chi sia divenuto nel frattempo inquilino assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata (ATER).

Art. 10 Bando di concorso per l'assegnazione delle unità abitative

1. Le linee d'indirizzo per la predisposizione del bando di concorso di cui all'art.4 sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III

DELL'USO DELLE UNITÀ ABITATIVE

Art. 11 **Destinazione d'uso**

1. L'unità abitativa, assegnata a titolo temporaneo e precario, dovrà essere destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione per il nucleo familiare dell'assegnatario.
2. L'assegnatario si impegna a non alloggiare persone estranee al suddetto nucleo.

Art. 12 **Obblighi dell'assegnatario**

1. L'assegnatario ha l'obbligo di:
 - a)** comunicare tempestivamente i guasti che si siano verificati nel suo alloggio;
 - b)** permettere l'accesso nel proprio alloggio, al rappresentante della Amministrazione comunale, per verificare la necessità di interventi di riparazioni e/o modifiche;
 - c)** non effettuare modifiche o innovazioni nell'alloggio, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato all'assegnatario:
 - a)** depositare mobili o cose ingombranti nei cortili;
 - b)** utilizzare l'area comune per destinazione diversa da giardino o cortile;
 - c)** gettare cose o sostanze ingombranti nel gabinetto e negli scarichi dei lavandini;
 - d)** infiggere ferri, chiodi o altri ganci nei muri esterni;
 - e)** provocare rumori molesti, e in particolare quelli intensi dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle 22:00 alle 07:00;
 - f)** recare danno o molestia agli altri assegnatari confinanti.
3. Nel caso di unità abitative inserite in condomini, l'assegnatario ha l'obbligo di osservare i regolamenti condominiali;
4. Qualora l'assegnatario intenda rilasciare volontariamente l'alloggio, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno trenta giorni a mezzo Raccomandata A/R.

TITOLO IV

DELLE SPESE

Art. 13

Spese utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefono)

1. Le spese per l'allacciamento e/o voltura e/o chiusura di ogni fornitura d'utenza dell'unità abitativa, nonché per i relativi consumi, sono a carico degli assegnatari utilizzatori.
2. Nel caso di unità abitative inserite in condomini, le spese delle utenze comuni, oppure le spese per le utenze centralizzate e ripartite tra i condomini stessi, sono a carico degli assegnatari dell'unità abitativa.
3. Nel caso di unità abitative le cui utenze siano tutte od in parte intestate al Comune di Grado, l'assegnatario è tenuto a versare rate mensili di anticipo della spesa pari al 30% del proprio consumo sostenuto nell'anno precedente.
A tal fine entro il mese di ottobre il Comune comunicherà l'ammontare della suddetta anticipazione per i necessari pagamenti e richiederà il pagamento a conguaglio per i consumi dell'anno precedente.

Art. 14

Manutenzione straordinaria

1. Le spese per la manutenzione straordinaria delle unità abitative, per necessità che si dovessero verificare ivi compreso quanto eventualmente necessario per la concessione dell'abitabilità, l'eventuale ripristino delle condizioni igienico sanitarie e dell'impiantistica, prima dell'assegnazione dell'unità abitativa, sono a carico del Comune di Grado.
2. Qualora l'assegnatario voglia provvedere in proprio alle attività di manutenzione straordinaria di cui al punto 1, solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune e con esecuzione a norma di legge e a regola d'arte, il relativo e documentato importo della spesa sostenuta sarà rimborsato, fino al suo esaurimento, con detrazione dai canoni di concessione d'uso dei mesi immediatamente successivi.

Art. 15

Manutenzione ordinaria

1. Le spese per la manutenzione ordinaria delle unità abitative sono ad esclusivo carico dell'assegnatario.
2. Al termine del periodo di concessione l'unità abitativa dovrà essere restituita al Comune nelle medesime condizioni qualitative degli ambienti, degli eventuali arredi e dell'impiantistica, in cui è stata consegnata all'assegnatario.

TITOLO V

DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 16 **Canone di concessione d'uso**

1. Il canone di concessione d'uso viene determinato in funzione dell'indicatore ISEE in vigore alla data del bando di concorso, quale base per la determinazione delle fasce reddituali di applicazione del canone.
2. Il canone sarà determinato per fasce di reddito in relazione ai valori ISEE, con valori prestabiliti annualmente dalla Giunta comunale ed i relativi canoni definiti in misura percentuale rispetto la singola fascia stessa.
3. I canoni, determinati in applicazione del presente articolo, saranno soggetti a verifica e adeguamento con scadenza biennale.
4. All'atto della firma della concessione i beneficiari devono provvedere al pagamento del deposito cauzionale, pari a tre mensilità, oltre all'imposta di registrazione prevista dalle normative vigenti.
Il deposito cauzionale verrà restituito al termine dell'assegnazione e dopo la regolare riconsegna dell'alloggio, fatto salvo per condizioni di morosità nel pagamento del canone mensile, delle spese condominiali, delle spese per le utenze e/o diverse.

Art. 17 **Scadenze dei pagamenti e morosità**

1. Il pagamento del canone, di cui all'art.16 e degli anticipi o saldi di spese di cui agli artt. 13, 14 e 15, dovrà avvenire entro il 15 di ogni mese, ad immediato seguito della comunicazione degli importi, a cura dell'Ufficio Patrimonio del Comune.
2. Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine di 15 giorni dalle scadenze prescritte, l'Amministrazione Comunale procederà:
 - a)** alla preliminare richiesta del dovuto, senza ulteriori maggiorazioni mediante lettera raccomandata;
 - b)** in caso di ulteriore inerzia del concessionario, al successivo recupero coattivo del dovuto, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale al tempo vigente.
3. Nei casi di morosità protratta per oltre i tre mesi, e qualora non sia dimostrata dal concessionario la sussistenza di una situazione di comprovata difficoltà, il Comune di Grado avrà facoltà di revocare l'atto di concessione e liberare l'unità abitativa.

Art. 18

Condizioni risolutive dell'assegnazione di alloggio in uso temporaneo

1. L'assegnazione di alloggio in uso temporaneo viene revocata, previa valutazione della Commissione di cui all'art.8, ogni qualvolta il beneficiario:
 - a)** non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art.3 del presente Regolamento;
 - b)** abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
 - c)** non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla consegna della chiavi, dell'alloggio concesso;
 - d)** abbia ceduto del tutto o in parte l'alloggio concesso;
 - e)** non abiti stabilmente l'alloggio, o ne muti la destinazione d'uso durante la concessione;
 - f)** abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - g)** sia moroso da almeno tre mesi nel pagamento del canone di affitto e/o del canone condominiale;
 - h)** ospiti, anche temporaneamente terze persone, senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, salvo casi di comprovata necessità; in tal caso, oltre all'autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, al fine di evidenziare la situazione di comprovata necessità, l'assegnatario dovrà produrre una dichiarazione degli Assistenti Sociali del Comune;
 - i)** ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
 - j)** non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dall'Ater;
 - k)** sia venuta meno la disponibilità per la collaborazione con il Servizio Sociale per la ricerca di una occupazione o disponibilità a carattere di volontariato;
 - l)** abbia realizzato nell'alloggio opere non attinenti alla manutenzione ordinaria.

2. La revoca dell'assegnazione avviene attraverso provvedimento dirigenziale, con le modalità previste dalle normative vigenti, previo parere da parte della Commissione competente di cui all'art.8.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 **Norme transitorie**

1. Ai soggetti che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultino già assegnatari di unità abitative concesse dal Comune, si applicheranno le norme qui previste entro i tre mesi successivi, al fine dell'accertamento dei requisiti previsti ed attraverso la relativa procedura istruttoria.
2. Qualora sussistano i requisiti minimi previsti, la precedente assegnazione verrà riconfermata e decorrerà dalla data del provvedimento a cura del Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Socio Assistenziale.
3. La rideterminazione del canone, con le modalità fissate dall'art.16, troverà applicazione con decorrenza dal mese successivo al provvedimento di riconferma dell'assegnazione.
4. Qualora non sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento, il canone verrà ridefinito sulla base dei parametri, con le modalità ed i prezzi di mercato previsti dalla normativa in vigore per un rapporto contrattuale d'affitto di abitazione, sino alla sua estinzione per volontà delle parti.

Art. 20 **Norme finali ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme precedenti ed incompatibili.